

N. R.G. 2/2019



## TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione civile e fallimentare

Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo	MERLUZZI	Presidente
dott. Daniele	VENIER	Giudice rel.
dott. Francesco Saverio	MOSCATO	Giudice

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo di

**Adriaflor S.r.l. in liquidazione** (cod. fisc. e partita Iva 00875350324), con sede legale in San Dorligo della Valle (TS), via di Muggia 11, in persona dei liquidatori e legali rappresentanti Diego Dudine e Andrea Pergola, elettivamente domiciliata in Trieste, via San Nicolò n. 21, presso lo studio dell'avv. Massimo Simeon, che la rappresenta e difende

- letti gli atti;

- a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza dd. 17.12.2019;

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

premesso:

- che con ricorso presentato il 24.1.2019 Adriaflor S.r.l. in liquidazione richiedeva la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 161, II e III co. L.F.;

- che, entro il termine concesso e poi prorogato sino al 31.5.2019, la società depositava domanda di concordato preventivo ex art. 161 L.F., sulla base di un piano di natura liquidatoria, senza formazione di classi, che prevede il riscatto e la successiva vendita dell'immobile costituito da un capannone nel Comune di San Dorligo della Valle (TS), detenuto dalla ricorrente in leasing, sul cui tetto insiste un impianto fotovoltaico di proprietà della stessa ricorrente, e la riscossione di crediti commerciali, con conseguente pagamento



integrale degli oneri prededucibili e dei crediti privilegiati, e pagamento dei creditori chirografari nella misura pari al 21,09%, entro il termine di un anno dall'omologazione;

- che con decreto dd. 7.6.2019 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando Commissario Giudiziale il dott. Paolo Taverna;
- che con successivo decreto dd. 4.7.2019 il Tribunale disponeva procedersi alla ricerca di interessati all'acquisto del predetto immobile, provvedendo all'apertura di un procedimento competitivo a norma dell'art. 163 *bis* L.F., e fissando per l'esame e la deliberazione sull'offerta e/o per la gara tra più eventuali offerenti l'udienza del 10.9.2019, ore 10.00;
- che l'immobile veniva quindi aggiudicato all'unico offerente Servizi Manutenzioni Industriali S.r.l. per il prezzo di Euro 335.000,00, con incameramento della cauzione di Euro 140.000,00, destinata, in esito all'omologazione, al riscatto, e previsione del pagamento del saldo prezzo entro e non oltre 20 giorni dall'omologazione stessa;
- che, svoltasi in data 18.10.2019 l'adunanza dei creditori e raccolti i voti pervenuti nei venti giorni successivi, la proposta concordataria era approvata, con voti favorevoli pari al 59,531% dell'importo complessivo dei crediti chirografari;
- che con decreto dd. 11.11.2019 è stata quindi fissata udienza ex art. 180, I co. L.F.;

visto il motivato parere favorevole del commissario giudiziale dd. 28.11.2019;

rilevato che, non essendo state proposte opposizioni, il Tribunale è chiamato a verificare “*la regolarità della procedura e l'esito della votazione*” (art. 180, III co. L.F.);

considerato, quanto al primo profilo:

- che va ribadita la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura, già valutati nel decreto dd. 7.6.2019;
- che, nel proprio parere favorevole, il Commissario Giudiziale ha escluso l'esistenza di atti di frode ex art. 173 L.F, confermando il giudizio di fattibilità del piano (salvi i profili di rischio relativi all'effettivo incasso di tutti i crediti previsti, il cui residuo importo è peraltro contenuto in Euro 14.836,84), la sua convenienza rispetto ad altre procedure concorsuali, e la sua idoneità ad assicurare, allo stato, il pagamento del 24,23% dei crediti chirografari;
- che il decreto dd. 11.11.2019 di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti è stato comunicato alla debitrice e al P.M., pubblicato a norma dell'art. 17 L.F., e notificato,



ritualmente e in tempo utile a consentire la costituzione in giudizio nel termine prescritto dal secondo comma dell'art. 180 L.F., al commissario giudiziale;  
richiamato, in secondo luogo, quanto già sopra esposto circa l'esito della votazione;  
ritenuta quindi la sussistenza delle condizioni per l'omologa del concordato preventivo;  
considerato altresì che, trattandosi di concordato con cessione dei beni con espressa previsione di una fase liquidatoria, va nominato - in conformità a quanto espressamente previsto nel piano approvato dai creditori - un liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F., individuato dalla ricorrente nel dott. Alberto Cappel, commercialista, soggetto in possesso del requisito di carattere soggettivo e professionale di cui all'art. 28, I co. lett. a) L.F., e di cui non constano profili di conflitto di interesse con la procedura;

### **P.Q.M.**

visti gli artt. 180 ss. L.F.

- 1) OMOLOGA il concordato preventivo di **Adriaflor S.r.l. in liquidazione** con sede legale in San Dorligo della Valle (TS), via di Muggia 11, cod. fisc. e partita Iva 00875350324
- 2) nomina quale liquidatore giudiziale il dott. Alberto Cappel, con studio in Trieste;
- 3) nomina quali componenti del comitato dei creditori:
  - a) Anna Pedonese
  - b) Unicredit S.p.a
  - c) Officine FVG S.r.l.
- 4) dispone che il liquidatore giudiziale si attenga alle seguenti disposizioni:
  - a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse;
  - b) individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria, previa acquisizione in ogni caso dell'autorizzazione del comitato dei creditori ed invio di informativa, almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto, al giudice delegato;



- c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori, dando al contempo informazione al giudice delegato;
- d) richiederà il parere del comitato dei creditori e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, salvo i casi d'urgenza, e l'autorizzazione del comitato dei creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
- e) procederà tempestivamente al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;
- f) alla scadenza di ciascun semestre, redigerà il rapporto riepilogativo ai sensi dell'art. 33, V co., primo, secondo e terzo periodo L.F., e ne comunicherà copia a mezzo pec al commissario giudiziale, il quale a sua volta lo comunicherà ai creditori a norma dell'art. 171, II co. L.F.;
- g) terrà informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, e, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- h) depositerà le somme ricavate dalla liquidazione su conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del giudice delegato;
- i) registrerà ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal giudice delegato;
- l) provvederà a ripartire alle scadenze previste dal piano le somme previste in favore dei creditori, sulla base di un piano di riparto vistato dal commissario giudiziale, previo parere del comitato dei creditori, e dando nel contempo informazione al giudice delegato; le somme da versarsi ai creditori irreperibili dovranno essere versate, sotto il controllo del commissario, in depositi postali col rito degli irreperibili, affinché in caso di omesso ritiro nei 5 anni le somme indicate possano essere accreditate allo Stato; per i pagamenti di eventuali crediti contestati depositerà i relativi importi in distinti libretti di deposito bancario (da accendere presso istituto di credito scelto dallo stesso liquidatore alle condizioni assicurate per i depositi disposti dal tribunale) intestati alla procedura con indicazione nominativa del creditore cui si riferiscono e vincolati all'ordine del giudice delegato, il



quale ultimo svincolerà le somme così depositate, su richiesta del creditore o della debitrice corredata dalla documentazione relativa alla definizione della controversia con sentenza passata in giudicato o con transazione;

m) ultimate le operazioni di liquidazione, depositerà il rendiconto dell'attività compiuta, corredato dalla documentazione giustificativa, e, all'esito, il commissario giudiziale depositerà il proprio parere in ordine alla effettuata esecuzione del concordato omologato; il giudice delegato emetterà quindi il provvedimento di presa d'atto e di archiviazione e solo successivamente ad esso autorizzerà il prelievo del compenso finale per gli organi della procedura già previamente liquidato dal Tribunale;

5) dispone altresì che il commissario giudiziale:

a) sorvegli lo svolgimento della liquidazione e tenga informato il comitato dei creditori e il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

b) informi, in caso di rilevanti inadempimenti, i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;

6) riserva al giudice delegato ogni ulteriore provvedimento, compresa l'autorizzazione di ogni diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

7) dispone la pubblicazione a norma dell'art. 17 L.F. del presente decreto, non soggetto a gravame ai sensi dell'art. 180, III co. L.F.

Si comunichi alla società debitrice e al commissario giudiziale, il quale provvederà a dare notizia del presente decreto ai creditori.

Trieste, 20.12.2019.

Il Giudice estensore  
dott. Daniele Venier

Il Presidente  
dott. Riccardo Merluzzi

